

N. 00236/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00118/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2011, proposto da:

- Rosa Pini e Maria Cristina Volonté, rappresentate e difese dall'avv. Matteo Turconi Sormani, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Corso Italia, 26;

*contro*

- Comune di Lentate sul Seveso, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituito;

*per l'annullamento*

- dell'ingiunzione a demolire opere abusive n. 2591 reg. ord. in data 8.11.2010, notificata in data 12.11.2010, nonché, della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 17936 in data 9.8.2010 e della relazione di accertamento in data 3.11.2010, non nota alle ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2011 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

Con l'odierno ricorso, notificato il 23.12.2010 e depositato il successivo 14.01.2011, le esponenti hanno impugnato l'ordinanza in epigrafe specificata, deducendone la illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili.

Ciò di cui esse, in sostanza, si dolgono, è che l'amministrazione abbia loro intimato la rimozione di serre mobili stagionali sprovviste di struttura in muratura, in violazione degli artt. 6, co.1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2011 e della d.G.C. sull'accertamento dei cd. manufatti minori, e senza fornire alcun riscontro alle proprie osservazioni datate 26.08.2010, pur ritenute "pertinenti" l'oggetto del procedimento, ma richiamando una "relazione di accertamento" del 3.11.2010, non allegata e non comunicata alle dirette interessate.

Nessuno si è costituito per la parte intimata.

Con ordinanza n. 248 del 28.02.2011 la Sezione ha accolto la formulata domanda cautelare ai fini di un motivato riesame.

Alla pubblica udienza del 01.12.2011 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

### DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Collegio deve confermare la decisione già assunta in sede di cognizione sommaria, allorché è stato deliberato con favore il terzo motivo di ricorso, che fa leva sul vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione delle garanzie di partecipazione

Giovanni Zucchini, Primo Referendario

Concetta Plantamura, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/01/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)